



Sassari 29/01/15

Al Comandante Provinciale
Dott Ing. Angelo **PORCU**

p.c. Al Direttore Regionale VVF
Sardegna
Dott. Ing Sivio **SAFFIOTI**

p.c. Alle Segreterie Nazionali e Regionali
CGIL FP, CISL FNS, UIL PA, CONFSAL, CO.NA.PO.

Oggetto: Richiesta ritiro odg 60 del 27/01/2015 e modifica odg 57 nella parte inerente “nucleo servizi piantone” CSE Gianni Tedde

Egregio Sig. Comandante, con la presente come da oggetto, chiediamo il ritiro dell’odg in questione in quanto:

- non risulta pervenuta a queste OO.S. nessuna informativa inerente la riorganizzazione lavorativa dei dipendenti coinvolti da tali assegnazioni in contrasto con l’art 73 comma 2 del regolamento di servizio

inoltre appare violato l’obbligo di informazione preventiva alle organizzazioni sindacali nonostante la materia rientrasse tra le locuzioni «politiche degli organici aventi riflessi sulla sede locale – criteri di massima riguardanti l’organizzazione del lavoro» così come previsto dall’ art. 33 del d.P.R. 07/05/2008 (Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del CNVVF).

- E anche allo stesso modo appare violato l’obbligo di consultazione delle organizzazioni sindacali in materia di «organizzazione e disciplina degli uffici», di cui all’ art. 34, comma 2, lett. a), in combinato disposto con il comma 3 del medesimo articolo del d.P.R. 07/05/2008 (Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).



- Risulta altresì violato l'art. 53 del CCNL integrativo sottoscritto in data 30.07.2002 che dispone sui «trasferimenti e spostamenti d'ufficio», laddove recita « ... I criteri per la mobilità e gli spostamenti temporanei tra uffici e servizi della stessa sede sono definiti tra i soggetti contrattuali di livello decentrato territoriale. Dei processi di mobilità e spostamento temporaneo viene fornita preventiva informazione».

Tale disposizione contrattuale è mantenuta in vigore ai sensi dell'art. 44 del d.P.R. 7.8.2008 recante "Proroga di efficacia di norme", ivi chiarendo che al personale non direttivo e non dirigente del CNVVF «continua ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto ed in quanto compatibile con le vigenti disposizioni legislative e regolamentari, la disciplina contrattuale relativa al predetto personale».

- ***Non comprendiamo come in una situazione di così grave carenza di qualificati si reputi di dover sottrarre anziché guadagnare unità "operative" nel dispositivo di soccorso, mettendo alla gestione del magazzino generale un CS operativo, rimuovendo senza accoglimento dell'interessato un dipendente parzialmente idoneo al soccorso tecnico urgente***

Dipendente che **non ha fatto** richiesta di cambio mansione, che attualmente è responsabile al magazzino generale, che si è reso disponibile anche alla collaborazione del settore manutenzioni e magazzino tecnico, alla luce anche dell'imminente ricognizione del responsabile del magazzino tecnico e che invece, dopo aver palesemente manifestato la propria contrarietà al cambio di mansione, viene dislocato al servizio di vigilanza interno, con orario 12/24 12/48 senza averne fatto richiesta a seguito di ricognizione ancora in corso,

nonostante le ben note limitazioni operative, e le indicazioni del Dirigente medico del CNVVF con Prot 1627/5601 Ufficio Sanitario, che per il personale in posizione psicofisica inadeguata indica di tenere in debito conto il prolungamento dell'orario oltre le 8 ore, gli effetti negativi sulla condizione fisica e psicologica, alterazione del residuo stato di benessere e salute psicofisica, lavoro notturno e alterazione dei ritmi circadiani, disturbi e riduzioni del sonno ecc.

In violazione dell'art 134 del dlgs 217/05 che recita:

2. Al fine di consentire il recupero al servizio attivo del personale appartenente ai ruoli tecnico-operativi, in previsione della sua riammissione al termine dell'assenza per infortunio o malattia, nel rispetto dell'articolo 12 della legge 5 dicembre 1988, n. 521, il Dipartimento dei vigili dei fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile invia ai competenti organismi sanitari una specifica richiesta di parere per stabilire se il dipendente, sulla base dei parametri psico-fisici previsti per il personale tecnico-operativo, sia totalmente o parzialmente inabile al servizio. Nel caso di inabilità parziale, il Dipartimento individua, sulla base delle funzioni proprie della qualifica, le attività tecnico-operative correlate al soccorso, compatibili con lo stato di salute, che il dipendente può continuare a svolgere, permanendo nella qualifica di appartenenza. L'attuazione del principio di tutela del dipendente e' comunque conciliato con la piena funzionalità operativa dei servizi istituzionali di soccorso.

In violazione al regolamento di servizio

art. 97, comma 3 del dpr 64/2012



In relazione a quanto previsto dall'articolo 134, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il personale operativo privo della piena idoneità all'espletamento degli interventi di soccorso, tenuto conto dell'attitudine e della formazione ricevuta, è impiegato in via prioritaria, nei servizi di supporto all'attività di soccorso

E anche in questo caso senza averne informato le OO.SS. come esposto in precedenza

- Non comprendiamo dunque la logica che ha portato all'emanazione del odg in oggetto.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra chiediamo il ritiro e la modifica degli odg in oggetto e la convocazione urgente per un eventuale discussione che porti congiuntamente ad individuare una soluzione condivisa e funzionale al servizio, tenendo bene in considerazione la critica situazione attuale riguardo il personale.

Restando in attesa di riscontro alla presente, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

CGIL FP CISL
Maninchedda R.B.

FNS CISL
Spanu M.

UIL PA
Corveddu D.O.

CONFISAL
Sanna S.

CO.NA.PO.
Nurra P.